

Illegittimità della delibera della cooperativa che impone al socio un esborso finalizzato al ripianamento di un debito sociale

Tribunale di Roma, 20 maggio 2013. Presidente Cardinali. Relatore Guido Romano.

Società cooperativa - Delibera che impone al socio un esborso finalizzato al ripianamento di un debito sociale - Illegittimità

Così come la sottoscrizione dell'aumento di capitale, anche quando sia essenziale per la continuazione dell'attività, è e deve essere sempre facoltativa per il socio di società cooperativa, il quale non può essere escluso o subire altre conseguenze negative qualora si rifiuti di procedere nel senso auspicato dalla cooperativa, allo stesso modo deve essere dichiarata illegittima, perché in contrasto con il principio mutualistico, la deliberazione che stabilisca il pagamento, da parte dei soci, degli importi complessivamente necessari per la sottoscrizione di una transazione volta al ripianamento di un debito.

(Massima a cura di Redazione IL CASO.it - Riproduzione riservata)

Svolgimento del processo

Con atto di citazione ritualmente notificato, i Sig.ri G. M. e M. B. convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, la Ci. società cooperativa edilizia a mutualità prevalente a r.l. (nel prosieguo, per brevità, anche solo Ci.) al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: "A) in via preliminare accertare e dichiarare che la deliberazione della Ci. coop. a r.l. è illegittima per violazione delle norme statutarie dello scopo mutualistico e lesiva della parità di trattamento tra i soci nella parte in cui ha disposto: a) "il versamento da effettuarsi anche mediante accollo del debito della cooperativa a titolo di mutuo verso la Banca Popolare di Novara per uguale importo - della somma di complessiva di €. 3.546.007,07 salvi errori e/o omissioni al fine di disporre delle risorse necessarie per la conclusione dell'accordo transattivo con Banca Popolare di Novara"; b) che "il titolare di ogni quota sarà quindi tenuto al pagamento di €. 25.883,26"; c) che "tali importi saranno richiesti a tutti i soci e per coloro che non effettueranno il pagamento il Consiglio di amministrazione avvierà immediatamente le azioni di recupero"; d) coloro che al solo fine di consentire il perfezionamento dell'accordo transattivo con la banca, effettueranno il pagamento di un importo superiore a quello dovuto, pari indicativamente e complessivamente ad €. 43.777,85 per ciascuna quota (importo necessario al fine di raggiungere la quota complessiva di €. 3.546.007,07, che sommato al monte accolti di €. 9.301.657,24 consente di coprire l'importo globale della transazione di €. 12.847.663,31) di cui €. 25.883,26 relativi alla quota di propria spettanza come meglio specificato sopra, in virtù della presente delibera saranno rimborsati per l'importo versato e/o accollato eccedente €. 17.894,59 all'esito delle azioni di recupero che saranno effettuate nei confronti dei soci morosi" e per

l'effetto annullare in parte qua la deliberazione impugnata. B) in via subordinata dichiarare che la deliberazione assembleare della Ci. coop. a r.l. è illegittima in parte qua in quanto adottata in difetto assoluto di informazione dei soci M. e B., con riferimento: - all'esatto importo del credito vantato dalla Banca Popolare di Novara; - ai criteri ed alla documentazione con la quale è stato commisurato sia l'importo del debito complessivo che quello da addebitare ai singoli soci - alla mancata consegna a ciascun socio della scrittura contenente i termini della transazione con Banca Popolare di Novara, e per l'effetto annullare la deliberazione impugnata; C) in subordine, dichiarare la deliberazione assembleare della Ci. soc. coop. a r.l. del 21.10.2008, in parte qua, è illegittima in quanto affetta da vizio di abuso (o eccesso) di potere, e per l'effetto dichiarare la deliberazione impugnata. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite oltre accessori".

A fondamento della svolta domanda, i Sig.ri G. M. e M. B. rappresentavano che: gli attori sono soci della cooperativa convenuta sin dal 1993; con sentenza resa in data 3 settembre 2007, il Tribunale di Roma, in accoglimento della domanda proposta dagli stessi odierni attori, disponeva: "in esecuzione del contratto preliminare di assegnazione stipulato con scrittura privata tra gli attori e la cooperativa convenuta del 16.07.1993, trasferisce dalla società cooperativa edilizia a r.l. Ci. a M. B. e G. M. la proprietà dell'appartamento sito in Roma via Cardinal Aiuti n. 5 (...) e della porzione del terreno circostante adibito a giardino (...) il tutto condizionatamente al pagamento da parte degli attori in favore della cooperativa convenuta del prezzo residuo di €. 69.274,06"; pertanto, con il pagamento della detta somma, gli odierni attori possono definire ogni rapporto con la cooperativa ed ottenere il frazionamento dell'ipoteca gravante sugli immobili realizzati in esecuzione del programma sociale; ciò nonostante gli attori, così come molti altri soci, non hanno avuto ancora il frazionamento dell'ipoteca; infatti, con atto del 7 settembre 2007, la Banca Popolare di Novara sottoponeva a pignoramento n. 17 unità immobiliari appartenenti alla cooperativa e non ancora trasferiti ai promissari assegnatari in ragione del mancato rimborso da parte della Ci. del complessivo importo di €. 8.188.359,24; con missiva del 22 aprile 2008, la cooperativa comunicava che, in adempimento di quanto deliberato dall'assemblea in data 20 marzo 2008, si doveva procedere alla sottoscrizione da parte di ciascun socio di una scrittura ricognitiva necessaria per concludere un accordo transattivo con la Banca Popolare di Novara; quindi, in data 21 ottobre 2008, si teneva l'assemblea dei soci della Ci. convocata per deliberare in ordine alla "transazione con Banca Popolare di Novara S.p.A., delibere conseguenti e informativa sulle modalità di frazionamento dei mutui e delle ipoteche"; gli attori non partecipavano a detta assemblea; all'esito dell'assemblea - una volta individuato in €. 25.883,26 il valore della c.d. quota di transazione individuale ed in €. 17.894,60 la quota di transazione residuale derivante dal probabile inadempimento dei c.d. soci renitenti - veniva stabilito che: a) il titolare di ogni quota era tenuto al pagamento di €. 25.883,26; b) tale importo veniva richiesto a tutti i soci e per coloro che non avrebbero effettuato il pagamento il Consiglio di amministrazione avrebbe avviato immediatamente le azioni di recupero; c) coloro che, al solo fine di consentire il perfezionamento dell'accordo transattivo con la banca, avrebbero effettuato il pagamento di un importo superiore a quello dovuto (pari alla c.d. quota di transazione residuale),

sarebbero stati rimborsati all'esito delle azioni di recupero intraprese nei confronti dei soci morosi.

Sulla scorta di tali considerazioni in punto di fatto, i Sig.ri G. M. e M. B. evidenziavano l'invalidità della deliberazione: per violazione del principio di mutualità e di pari trattamento; per essere stata assunta in assenza assoluta di informazione nei confronti degli attori in ordine ai criteri di rideterminazione del debito complessivo della cooperativa verso la Banca ed alla mancata esibizione di idonea documentazione volta alla esatta determinazione delle singole quote di mutuo attribuite a ciascun socio; perché affetta da vizio di abuso od eccesso di potere.

Si costituiva la cooperativa Ci. la quale concludeva per il rigetto della domanda proposta dai Sig.ri G. M. e M. B..

Istruita la causa mediante acquisizione della documentazione prodotta, all'udienza del 23 gennaio 2013 i difensori delle parti insistevano nelle rispettive conclusioni già rassegnate e procedevano alla discussione orale, all'esito della quale la causa veniva trattenuta in decisione.

motivi della decisione

I Sig.ri G. M. e M. B., soci della Ci. ed assegnatari di un immobile sito in Roma, via Cardinal Aiuti n. 5, hanno instaurato il presente giudizio al fine di sentire accertare l'invalidità o, comunque, l'inefficacia della delibera assunta dall'assemblea ordinaria della cooperativa in data 21 ottobre 2008 lamentando, in primo luogo, il contrasto di quanto in essa deciso con il principio di mutualità cui si ispira l'ente convenuto.

La domanda proposta dai Sig.ri G. M. e M. B. è fondata e va, conseguentemente, accolta per le ragioni che seguono.

Va premesso che, nella parte dispositiva della deliberazione, si legge: "l'assemblea delibera il versamento - da effettuarsi anche mediante accollo del debito della cooperativa a titolo di mutuo verso la Banca Popolare di Novara per uguale importo - della somma complessiva di euro 3.546.007,07, salvi errori e/o omissioni, al fine di disporre delle risorse necessarie per la conclusione dell'accordo transattivo con Banca Popolare di Novara. Il titolare di ogni quota sarà quindi tenuta al pagamento di euro 25.883,26. L'assemblea altresì delibera che tali importi saranno richiesti a tutti i soci e per coloro che non effettueranno il pagamento il Consiglio di amministrazione avvierà immediatamente le azioni di recupero. Coloro che, al solo fine di consentire il perfezionamento dell'accordo transattivo con la Banca, effettueranno il pagamento di un importo superiore a quello dovuto, pari indicativamente e complessivamente ad euro 43.777,85 per ciascuna quota (importo necessario al fine di raggiungere la quota complessiva di euro 3.546.007,07 che sommato al monte accolti di euro 9.301.657,24 consente di coprire l'importo globale della transazione di euro 12.847.663,31) di cui euro 25.883,26 relativi alla quota di propria spettanza come meglio specificato sopra, in virtù della presente delibera saranno rimborsati per l'importo versato e/o accollato eccedente euro 17.894,57 all'esito delle azioni di recupero che saranno effettuate nei confronti dei soci morosi".

Ebbene, appare evidente al Collegio come, con la deliberazione oggi impugnata ed il cui testo è stato ora fedelmente riportato, la cooperativa convenuta abbia inteso ripartire, tra tutti i soci, i maggiori oneri necessari per il raggiungimento di una transazione con la Banca Popolare di Novara S.p.A. resasi, a sua volta, indispensabile per porre fine alle procedure esecutive intraprese dall'istituto di credito su numerosi

immobili di proprietà della cooperativa e da assegnare ai soci. In altre parole, la cooperativa ha inteso procedere - mediante una operazione economico-contabile che ha diretta incidenza sul capitale sociale della convenuta - al ripianamento delle passività conseguenti alla non corretta gestione di essa mediante imposizione ai soci di un versamento. Altrettanto evidente che, almeno per quanto riguarda il pagamento dell'importo di €. 25.883,26 per ciascuna quota, si tratti di un versamento "obbligatorio" per il socio. Depone, infatti, a favore di tale conclusione la circostanza che nella delibera si legge espressamente che "tali importi saranno richiesti a tutti i soci e per coloro che non effettueranno il pagamento il Consiglio di amministrazione avvierà immediatamente le azioni di recupero".

Ora, l'art. 9 dello Statuto (per come risultante dalle modifiche approvate dall'assemblea nel corso del 2005) prevede che: "il Consiglio di amministrazione potrà richiedere a carico dei soci una quota mensile o annua per le spese di amministrazione; l'ammontare di tale quota sarà stabilita dall'assemblea. Oltre all'obbligo di conferire la quota sottoscritta nei termini e con le modalità prescritte nell'art. 16, i soci hanno anche quelli: a) di versare le quote di anticipo sul prezzo dell'appartamento richiesto nella misura e nei termini fissati dal Consiglio di amministrazione, ovvero b) di pagare puntualmente il canone d'uso o il mutuo bancario dell'alloggio loro assegnato nei termini stabiliti dal Consiglio di amministrazione, e comunque c) di non apportare modificazioni o varianti agli stabili e pertinenze, né imporre oneri o servitù senza il preventivo consenso scritto del Consiglio di amministrazione".

Il contributo previsto dalla deliberazione assembleare (e non già del Consiglio di amministrazione) del 21 ottobre 2008 non rientra in alcuna delle categorie indicate nell'art. 9 dello Statuto: infatti, esso non costituisce un contributo per le spese di amministrazione della cooperativa né un versamento eseguito a titolo di acconto sul prezzo dell'appartamento da assegnare: in altre parole, il contributo in argomento non si inquadra all'interno né del rapporto sociale in senso stretto né nel rapporto di scambio avente ad oggetto l'immobile da assegnare al singolo socio. Né, infine, è possibile qualificare i versamenti in argomento come "prestiti" dei soci in favore della società consentiti dall'art. 16 dello Statuto: depone, infatti, in senso contrario l'assenza di qualsiasi previsione concernente l'esistenza stessa di una restituzione delle somme (e non solo dei tempi e delle modalità di essa).

Ciò posto, se è vero che anche le società cooperative possono decidere di aumentare o ridurre il capitale sociale è anche vero che tali operazioni non possono mai comportare un vincolo obbligatorio per i soci. In questa prospettiva, infatti, giova osservare che l'art. 2524 terzo e quarto comma c.c. ha pienamente legittimato per le cooperative la fattispecie dell'aumento di capitale a pagamento con diritto di opzione con ciò manifestando la volontà del legislatore di dotare per quanto possibile le cooperative degli stessi strumenti di autofinanziamento proprie delle società capitalistiche. In altre parole, anche l'impresa mutualistica, a fronte di perdite o qualora voglia dar vita a nuove iniziative, potrà decidere di aumentare il capitale chiedendo ai soci di sottoscriverlo proporzionalmente alle rispettive partecipazioni salva la possibilità, in caso di mancata sottoscrizione, che nuovi soci sottoscrivano l'aumento in questione.

Tuttavia, la sottoscrizione dell'aumento di capitale, anche quando essa sia essenziale per la continuazione dell'attività, è e deve essere sempre facoltativa per il socio che non può quindi essere escluso o subire altre conseguenze negative qualora si rifiuti di procedere nel senso auspicato dalla cooperativa (cfr., Cassazione civile sez. 1, 22 agosto 2006, n. 18218 in motivazione: tale pronuncia ha, infatti, ritenuto radicalmente nulla la deliberazione con cui l'assemblea di una società cooperativa a responsabilità limitata, anziché disporre un aumento di capitale in senso proprio, con conseguente sottoscrizione facoltativa dei soci, elevi la quota sociale imponendone la sottoscrizione per la relativa entità, pena l'espulsione del socio in caso di mancato adeguamento ad essa della partecipazione).

In particolare, secondo un orientamento giurisprudenziale pienamente condivisibile, una delibera che imponga il conferimento alla cooperativa di somme di denaro diverse dalle quote integra una deviazione dallo scopo essenziale del rapporto societario, in quanto la permanenza nella società ovvero il raggiungimento dello scopo originariamente prefissato dal socio con l'adesione della cooperativa non possono essere condizionati ad ulteriori conferimenti, oltre quello originario, e il rapporto medesimo non può sciogliersi, limitatamente ad un socio, se non per ragioni che, a parte la morte, siano riconducibili alla volontà (recesso) o alla responsabilità (esclusione) del soggetto (Cassazione civile, 22 gennaio 1994, n. 654, nonché Cassazione civile sez. I, 22 agosto 2006, n. 18218 cit.).

Ebbene, nel caso di specie, la deliberazione oggetto del presente giudizio, stabilendo il pagamento, da parte dei soci, degli importi complessivamente necessari per la sottoscrizione della transazione con la Banca Popolare di Novara imponeva, nella sostanza, un obbligo per i soci di partecipare al ripianamento delle passività della cooperativa.

Appare poi evidente che il mancato pagamento degli importi indicati nella delibera del 21 ottobre 2008 esponeva il socio al rischio di vedersi escluso dalla cooperativa ai sensi dell'art. 12 dello Statuto che prevede, appunto, tale sanzione per il socio che, "senza giustificati motivi, non adempie i doveri derivanti dalla qualità di socio o agli impegni a qualunque titolo assunti verso la società".

Ebbene, ritiene il Tribunale che una siffatta deliberazione - costituendo, come già evidenziato, una deviazione dallo scopo essenziale del rapporto societario - si ponga effettivamente in contrasto, per come correttamente dedotto dagli attori, con il principio mutualistico.

Alla luce delle precedenti considerazioni, in accoglimento della domanda proposta dai Sig.ri G. M. e M. B., la deliberazione assunta dalla Ci. società cooperativa edilizia a mutualità prevalente a r.l. in data 21 ottobre 2008 deve essere dichiarata nulla.

La cooperativa convenuta, rimasta soccombente, deve essere condannata alla refusione, in favore degli attori, delle spese legali relative al presente giudizio, spese che vengono liquidate come in dispositivo sulla base delle statuizioni contenute nel d.m. Giustizia 20 luglio 2012 n. 140 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 22 agosto 2012) emanato in ragione dell'art. 9 secondo comma del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1 convertito, con modificazioni, in legge 24 marzo 2012, n. 27, essendo stata svolta l'ultima parte dell'attività defensionale successivamente all'entrata in vigore della nuova normativa (cfr., sul punto, Cassazione civile, sez. un., 12 ottobre 2012, n. 17406 secondo la quale i nuovi parametri devono essere applicati

quando la liquidazione sia operata da un organo giurisdizionale successivamente all'entrata in vigore del decreto ministeriale e si riferisca a un compenso spettante a un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta in epoca precedente, quando erano in vigore le tariffe professionali).

p.q.m.

Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando in composizione collegiale, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

I) in accoglimento della domanda proposta dai Sig.ri G. M. e Maria Rosaria B., dichiara la nullità della deliberazione assunta dalla assemblea della Ci. società cooperativa edilizia a mutualità prevalente a r.l. in data 21 ottobre 2008;

II) condanna la convenuta alla refusione, in favore di parte attrice, delle spese della presente procedura che liquida in complessivi 3.190,00, di cui 3.000,00 per compensi, 190,00 per esborsi oltre iva e cpa come per legge.

Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Roma in data 14 maggio 2013